NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 14

Spese di gestione e pagamento delle retribuzioni al personale del lotto

Le spese di gestione previste dall'art. 95 della legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 32 del decreto n. 1079, fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni in materia, saranno sostenute dal ricevitore o reggente, con diritto al rimborso nella misura e con le modalita' stabilite dal predetto art. 95, e successive modificazioni. Fino a quando non saranno apportate le necessarie variazioni di bilancio, le retribuzioni al personale del lotto stabilite dall'art. 12 del presente decreto, continueranno ad essere prelevate dai fondi della riscossione della ricevitoria a norma del combinato disposto dell'art. 86 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e dell'art. 191 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	I — Personale dei ministeri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-14-spese-di-gestione-e-pagamento-delle-retribuzioni-al-personale-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it